

Bando Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese.

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027

Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022) 7270

Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese

Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese



Sommario

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	1
1.1 Introduzione generale.....	1
1.2 Obiettivi e finalità.....	2
1.3 Agevolazione prevista	2
1.4 Dotazione finanziaria	2
1.5 Soggetto Gestore dello Strumento Finanziario.....	3
2. CONTENUTI	3
2.1 Destinatari finali e requisiti di partecipazione	3
2.2 Ambiti di intervento	4
2.3 Tipologie di investimenti ammissibili.....	5
2.3.1. Immunizzazione degli effetti del clima	6
2.3.2. Rispetto del principio del DNSH	6
2.3.3. Condizioni specifiche di ammissibilità	7
2.4 Durata del progetto e ricadute dei risultati	8
2.5 Effetto di incentivazione	10
2.6 Spese ammissibili	10
2.7 Tipologia di agevolazione - Regime e intensità di aiuto.....	11
2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	13
3. PROCEDURE	14
3.1 Come presentare la domanda.....	14
3.2 Come viene valutata la domanda.....	16
3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione	18
3.4 Come rendicontare le spese.....	19
3.5 Proroghe e variazioni	20
3.5.1 Variazioni beneficiari e subentri.....	20
3.6 Termini del procedimento.....	20
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	21
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE	21
5.1 Obblighi dei beneficiari	21
5.2 Revoca dell'agevolazione	22
5.3 Sanzioni amministrative	24
5.4 Rinuncia all'agevolazione	24
6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	24
7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	25
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
9. INFORMAZIONI E CONTATTI	25

ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 - Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 5 - Schema di Relazione tecnico-economica (indice guida)

Allegato 6 - Fac-simile Moduli di domanda (Efficienza, Rinnovabili)

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente Bando, come previsto dalla scheda di misura approvata con D.G.R. n 23-6316 del 23/12/2022 promuove l'efficienza energetica, compreso un uso più razionale dell'energia, la riduzione di gas effetto serra e la diffusione delle fonti rinnovabili nelle imprese.

Le agevolazioni messe a Bando offriranno alle imprese la possibilità di ridurre le emissioni di CO₂ anche attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Le misure determineranno un risparmio in termini di costi dell'energia e di conseguenza anche di maggiore competitività delle imprese sui mercati, in un'ottica di sostenibilità e di lotta ai cambiamenti climatici.

Il Piemonte infatti attribuisce all'efficienza energetica, in sinergia con la promozione delle energie rinnovabili e le buone performance già ottenute in passato, una priorità strategica in quanto nell'ambito dell'impegno globale verso una transizione energetica sostenibile intende contribuire al conseguimento degli sfidanti obiettivi europei in un contesto economico e sociale caratterizzato da incertezze e opportunità che si inseriscono nel quadro più generale del Green Deal Europeo o della Renovation Wave Strategy.

Tali obiettivi sono declinati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, dal Piano Energetico Ambientale Regionale, dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Gli interventi saranno cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'**Obiettivo di Policy 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio" - Priorità II - "Transizione ecologica e resilienza"** per le seguenti azioni:

Azione II.2.i.2 - Efficiamento energetico nelle imprese

Azione II.2ii.2 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

Il Bando è redatto in conformità con le prescrizioni regolamentari, con particolare riferimento ai criteri previsti dall'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060 contenente le disposizioni comuni (nel seguito RDC):

a) coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti: il Bando tiene conto della strategia contenuta nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione a lungo termine dei gas ad effetto serra, e contiene una descrizione dettagliata delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni fornendo così il proprio contributo al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile previste al 2030;

b) delocalizzazione degli interventi: il Bando garantisce che le operazioni non riguardino attività oggetto di delocalizzazione o la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno;

c) assenza di procedure di infrazione comunitaria: il Bando garantisce che le operazioni non peggiorano il quadro delle procedure di infrazione in corso:

- Procedura di infrazione 2014-2147, relativa ai superamenti giornalieri e della media annua per l'inquinante PM₁₀ (in Piemonte riguarda le zone "Agglomerato di Torino", "Pianura", "Collina"). La causa C-644/18 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2014-2147 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE si è conclusa con la sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 20/11/2020;
- Procedura di infrazione 2015-2043, relativa al superamento della media annua per l'inquinante NO₂ (in Piemonte riguarda la zona "Agglomerato di Torino"). La causa C-573/19 della CE contro lo Stato relativa alla procedura 2015-2043 e riferita alla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE si è conclusa con la sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 12/05/2022;
- Procedura di infrazione 2018/2249, riferita alla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, sul bacino del Torrente

Tigllione. La Regione Piemonte ha ricevuto un avviso di mora.

1.2 Obiettivi e finalità

Il Bando prevede l'attivazione di due azioni:

Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese

Nell'ambito di un impegno globale verso una transizione energetica sostenibile, la misura ha la finalità di concorrere al perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e quelli nazionali attraverso una serie di interventi di efficientamento energetico che coinvolgono tutti i settori degli usi finali e in particolare i più energivori.

L'azione, pertanto, intende offrire alle imprese, in primo luogo le PMI, la possibilità di rendere più efficienti dal punto di vista energetico le attività connesse ai cicli di produzione delle imprese e gli edifici di queste ultime abbattendo i consumi di energia primaria e di conseguenza i costi legati al consumo di energia.

Sono interessate anche le Grandi Imprese su progetti di rilevanza strategica, per rendere più impattanti i risultati innanzitutto rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati.

Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

L'azione coopera al perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e nazionali offrendo alle imprese, in primo luogo le PMI, la possibilità di ridurre le emissioni di CO2 attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

L'azione determinerà inoltre un risparmio in termini di costi dell'energia e di conseguenza anche di competitività delle imprese sui mercati in un'ottica di sostenibilità all'interno di una strategia di medio-lungo periodo nella lotta ai cambiamenti climatici.

Sono interessate anche le Grandi Imprese su progetti di rilevanza strategica, per rendere più impattanti i risultati innanzitutto rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati a livello unionale e nazionale.

Gli interventi a valere sulla presente azione devono essere abbinati ad interventi di efficientamento energetico nell'ambito di una domanda di agevolazione sul PR 21-27 o devono riguardare iniziative che implementano e rendono più performanti dal punto di vista energetico gli interventi realizzati con la programmazione POR FESR 2014-2020 – Asse IV Azione IV.4b.2.1. di cui alle d.d. 310/A1904A del 30/05/2016 e n. 48/A1616A dell' 11/02/2020.

I destinatari finali, potranno pertanto presentare domanda sulla presente Azione solo nei seguenti casi:

- dopo aver presentato domanda sull'Azione Efficientamento energetico nelle imprese del PR 21/27, come meglio esplicitato al paragrafo 3.1

oppure

- se hanno già realizzato ed hanno ottenuto esito positivo alla rendicontazione di un intervento di efficientamento nella passata programmazione del POR FESR 2014-2020.

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento, è costituita da un finanziamento agevolato e da una quota di sovvenzione a fondo perduto. Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa si rimanda ai successivi paragrafi.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva per entrambe le azioni ammonta a € 91.800.000¹ così suddivisa:

¹ La dotazione complessiva comprende anche i compensi inerenti la gestione dello strumento finanziario che saranno imputati ai bilanci delle due Azioni.

- Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese: € 68.000.000;
- Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese: € 23.800.000.

Le agevolazioni vengono concesse sulla base degli artt. 38, 40 e 41 del vigente Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato. I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al Bando.

1.5 Soggetto Gestore dello Strumento Finanziario

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte"), in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento in conformità con la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128 e con lo schema tipo di Accordo di Finanziamento tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per l'attuazione di Strumenti finanziari, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 41/A19000/2023 del 07/02/2023.

2. CONTENUTI

2.1 Destinatari finali² e requisiti di partecipazione

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:

- le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI);
- le Grandi Imprese³ (GI).

Le imprese, non identificabili come imprese in difficoltà⁴, al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione al Registro delle imprese e possesso di bilanci: l'impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bilanci chiusi ed approvati. Nel caso in cui l'impresa richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante variazione, nella misura in cui le informazioni fornite siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione;
2. caratteristiche della sede di realizzazione del progetto: la sede o l'unità locale ove verranno realizzati gli interventi deve essere sita e operativa in Piemonte e risultare attiva e produttiva⁵. Ai sensi dell'art. 1, c. 5, l. a) del Reg. (UE) 651/2014, possono tuttavia richiedere l'agevolazione le imprese che si impegnino a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese preliminarmente alla data dell'erogazione del finanziamento; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento;
3. assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. D. Lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere interessata da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte.

² Di seguito, ai fini del presente Bando, per "Destinatario finale" si intende l'impresa che può ricevere l'agevolazione.

³ Per la definizione di MPMI e GI si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

⁴ Per la definizione di "Impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

⁵ Per la definizione di "Sede attiva e produttiva" si veda l'Allegato 2 "Definizioni". A tal proposito Finpiemonte verifica che la sede indicata in domanda sia presente sulla visura camerale scaricata dal Registro delle Imprese della CCIAA.

L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;

4. affidabilità economica e finanziaria: l'impresa deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
5. obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte e/o Regione Piemonte: non trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
6. trasparenza della proprietà societaria: le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiduciari della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il destinatario finale dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;
7. clausola Deggendorf⁶: oltre alle condizioni su elencate, l'impresa richiedente non deve risultare, al momento di ogni pagamento relativo all'aiuto di Stato concesso, destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinataria di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'impresa deve aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf)⁷.

Sono esclusi dal presente Bando gli investimenti negli ambiti di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 e quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- Modulo di domanda e i suoi allegati;
- Database gestionali.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

2.2 Ambiti di intervento

Gli interventi finanziabili, previsti dal successivo paragrafo 2.3, devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica, allegata alla domanda, ed eseguita, sulla base dei dati di consumo dei due anni precedenti la presentazione della domanda, secondo le specifiche della normativa vigente (D. Lgs. 102/2014).

⁶ Riferimento normativo: art. 1 comma 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014.

⁷ L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato disponibile al sito: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaDeggendorf.jspx>.

Per ogni Azione, la stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione del caso in cui l'impresa ha già presentato domanda sulla relativa Azione e la stessa è stata respinta prima della concessione oppure l'impresa ha presentato formale rinuncia alla stessa.

2.3 Tipologie di investimenti ammissibili

Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese (Reg. 651/2014 artt. 38 e 40)

L'Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese (di seguito "Efficientamento") prevede cinque **Linee di intervento:**

- a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE (Reg. 651/2014 art.40);
- b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 651/2014 art.38);
- c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art.38) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi";
- d) installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento (Reg. 651/2014 art.38);
- e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg. 651/2014 art.38).

Dimensione del progetto:

Per le MPMI sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 80.000 euro ed un massimo pari a € 3.000.000⁸, IVA inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Per le GI sono ammissibili investimenti che rivestono carattere di strategicità di importo minimo pari a € 500.000 euro e massimo pari a € 5.000.000⁹, IVA inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie e delle intensità di aiuto individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Azione II.2.ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese (Reg. 651/2014 art. 41)

L'Azione II.2.ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili (di seguito "Rinnovabili") prevede cinque **Linee di intervento:**

- a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili;
- b) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare-fotovoltaica;
- c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa;
- d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile;
- e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta di media e piccola taglia.

Gli interventi sono finalizzati all'autoconsumo dell'energia prodotta e possono comprendere sistemi di accumulo/stoccaggio¹⁰ di media e piccola taglia.

Dimensione del progetto:

⁸ Eventuali investimenti che superino tale soglia potranno essere inseriti in domanda ma non potranno essere agevolati.

⁹ Eventuali investimenti che superino tale soglia potranno essere inseriti in domanda ma non potranno essere agevolati.

¹⁰ I sistemi di accumulo con assorbimento massimo pari al 75% dell'energia prodotta su base annuale

Per le MPMI sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 100.000 euro ed un massimo pari a € 3.000.000¹¹ IVA, inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Per le GI sono ammissibili investimenti che rivestono carattere di strategicità di importo minimo pari a € 500.000 euro e massimo pari a € 5.000.000¹², IVA inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie e delle intensità di aiuto individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

2.3.1. Immunizzazione degli effetti del clima

Ai sensi dell'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 il Bando garantisce che i proponenti rispettino il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)).

A tal fine il Bando agisce in coerenza con le condizioni abilitanti come indicato al paragrafo 1.1 e persegue il principio dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050. Inoltre i proponenti le operazioni devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima: gli interventi saranno ammissibili previa verifica di avere valutato e previsto tutte le misure atte a garantire l'immunizzazione degli effetti del clima per gli investimenti in infrastrutture, ovvero di tutte le opere oggetto dell'agevolazione, secondo le indicazioni contenute nel Capitolo 1.3 della Relazione Tecnico Economica (indice guida) riportata in Allegato 5.

2.3.2. Rispetto del principio del DNSH

Con il presente Bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo¹³:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH del presente Bando e tenuto conto degli interventi che sostiene (investimenti per l'efficientamento energetico, l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile nelle imprese affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio

¹¹ Eventuali investimenti che superino tale soglia potranno essere inseriti in domanda ma non potranno essere agevolati.

¹² Eventuali investimenti che superino tale soglia potranno essere inseriti in domanda ma non potranno essere agevolati.

¹³ https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf.

energetico, un uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra) si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Pertanto, al fine di verificare l'ammissibilità degli interventi proposti in domanda, è necessario verificare che questi ultimi rispettino il principio DNSH, così come specificato nel paragrafo 2.3 - *Rispetto del principio "Do Not Significant Harm" e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA* della Relazione Tecnico Economica (indice guida) in Allegato 5.

2.3.3. Condizioni specifiche di ammissibilità

Per l'Azione **Azione II.2.i.2 Efficiamento energetico nelle imprese**, gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo minimo di emissioni e/o di energia primaria, parametrato alla situazione preesistente, differenziato a seconda della Linea di intervento cui afferiscono, come specificato nella seguente tabella:

Linea intervento	Risparmio di energia [kWh/€]	Risparmio di emissioni [kgCO ₂ /€]	Risparmio di emissioni [kgNO _x] tra la situazione ANTE e POST ¹⁴	Risparmio di emissioni [kgPM ₁₀] tra la situazione ANTE e POST
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE (Reg. 651/2014 art.40);		0,5 kg CO ₂ / €	≧ 0	≧ 0
b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 651/2014 art.38);	1,00 kWh/€	0,3 kg CO ₂ / €	≧ 0	≧ 0
c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art.38) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi";		0,02 kg CO ₂ / € tutti, eccetto: imprese del comparto alberghiero (codici ATECO da 55 a 56.30.00): 0,01 kg CO ₂ / € imprese del comparto commercio (codici ATECO da 45 a 47.99.2): 0,1 kg CO ₂ / €	≧ 0	≧ 0
d) installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento (Reg. 651/2014 art.38);		0,3 kg CO ₂ / €	≧ 0	≧ 0
e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg. 651/2014 art.38).		0,15 kg CO ₂ / € (parametrato sulla situazione teorica di incremento della produzione con tecnologie standard)	≧ 0	≧ 0

¹⁴ La metodologia di calcolo da utilizzare per il calcolo dei risparmi di emissioni atmosferiche NO_x e PM₁₀ è indicata nell'apposito capitolo dello Schema di Relazione tecnico economica (cfr. Allegato 5).

Per l’Azione II.2.ii.2 **Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese**, gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo di emissioni e/o di energia primaria, parametrato alla situazione preesistente, differenziato a seconda della Linea di intervento cui afferiscono, come specificato nella seguente tabella:

Linea intervento	Risparmio di emissioni [kgCO ₂ /€]	Autoconsumo	Risparmio di emissioni [kgNO _x] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM ₁₀] tra la situazione ANTE e POST
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art. 41);	0,2 kg CO ₂ / €	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	≥0	≥0
b) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia idraulica e solare-fotovoltaica (Reg. 651/2014 art. 41);	0,2 kg CO ₂ / €	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	≥0	≥0
c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell’energia dell’ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa (Reg. 651/2014 art. 41);	0,2 kg CO ₂ / €	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	≥0	≥0
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile (Reg. 651/2014 art. 41);	0,2 kg CO ₂ / €	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	≥0	≥0
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta di media e piccola taglia (Reg. 651/2014 art. 41).	0,1 kg CO ₂ / €	–	≥0	≥0

Gli indici sopra riportati sono da considerarsi su base annuale.

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte;
- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all’atto della presentazione della domanda;
- non devono riguardare interventi previsti all’Azione II.2i.4 - Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente del PR FESR 21-27;
- non devono riguardare attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione.

2.4 Durata del progetto e ricadute dei risultati

Il termine per la conclusione¹⁵ dell’investimento è di **24 mesi** dalla data di concessione¹⁶ dell’agevolazione.

¹⁵ La definizione di “Conclusione dell’intervento” è contenuta all’Allegato 2.

I risultati attesi dalla realizzazione dell'intervento saranno oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4. Si segnala, inoltre, che gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal PR FESR 2021-2027. Gli indicatori di risultato ed i relativi target attesi sono riportati nelle tabelle seguenti:

Azione II.2i.2 Efficiamento energetico nelle imprese

<i>Indicatori OUTPUT (codice)</i>	<i>Indicatori OUTPUT (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Baseline</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Target 2029</i>
RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	Numero imprese	0	7	137
RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Numero imprese	0	7	137

<i>Indicatori RISULTATO (codice)</i>	<i>Indicatori RISULTATO (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore base o di riferimento</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Target 2029</i>
RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	9.859.351	2021	Sistema di monitoraggio regionale	9.121.450

Azione II.2.ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

<i>Indicatori OUTPUT (codice)</i>	<i>Indicatori RISULTATO (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Baseline</i>	<i>Target 2024</i>	<i>Target 2029</i>
RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	0	6	111
RCO03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	0	6	111
RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	0	0	44

<i>Indicatori RISULTATO (codice)</i>	<i>Indicatori RISULTATO (nome esteso)</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore base o di riferimento</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Target 2029</i>
RCR 31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	MWh/anno	0	2021	Sistema di monitoraggio regionale	46.422

¹⁶ Per "data di concessione" si intende la data in cui Finpiemonte provvede a formalizzare la concessione ufficiale dell' agevolazione al destinatario finale, a seguito della conclusione di tutte le fasi di attività istruttoria previste dal Bando.

2.5 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. n. (UE) 651/2014¹⁷, i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio¹⁸ dell'intervento.

2.6 Spese ammissibili

Per ogni Azione, sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

- a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; sono comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
- b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di accumulo;
- c) opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento e/o interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l'eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione e/o eventuali opere necessarie alla "resa a prova di clima" delle opere finanziate; le opere edili nel caso della Azione II.2.i.2 - Intervento a) e Azione II.2.ii.2 - Intervento a), gli interventi di messa in sicurezza e quelli a garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, sono ammissibili complessivamente nei limiti del 20% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b); sono fatti salvi gli interventi di cui alla Azione II.2.i.2 - Intervento c);
- d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione (sostenute dopo il 07/10/2022¹⁹), direzione lavori, collaudo (es. Diagnosi energetica, Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, Certificazione degli impianti, ecc.). Le spese tecniche sono ammesse fino ad un massimo da calcolare secondo la formula: $STA = Inv * [(30 - 4 * LOG(Inv)) / 100]$, dove STA è la Spesa Tecnica Ammissibile e Inv è il costo totale dell'intervento (voci di spesa a + b + c). Per importi maggiori di 3.000.000 € si applica l'aliquota dei 3 milioni.

L'IVA è ammissibile in base a quanto previsto dall'art. 64 del Reg. (UE) 2021/1060.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili spese per:

- a) acquisto di beni usati, oppure beni in leasing;
- b) acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di efficienza energetica o produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) acquisto di beni il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 IVA esclusa;
- d) opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- e) commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il destinatario finale;
- f) lavori in economia;
- g) acquisto di beni mobili in generale, in particolare i veicoli per il trasporto di cose o persone, nonché l'eventuale infrastruttura di ricarica elettrica.

¹⁷ Per la definizione di "effetto di incentivazione" si veda l'Allegato 2.

¹⁸ Per la definizione di "avvio dei lavori" si veda l'Allegato 2.

¹⁹ Data di approvazione del PR Piemonte FESR 21-27 da parte della Commissione Europea.

Le spese relative alla realizzazione del progetto dovranno rispettare i seguenti principi generali, ovvero dovranno essere:

- pertinenti e riconducibili al progetto approvato, così come eventualmente modificato a seguito di richiesta di variazioni ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando;
- effettivamente sostenute dal destinatario finale, ovvero pagate e quietanzate con modalità tracciabili e verificabili, pertanto non verranno ammessi pagamenti in contanti e in compensazione;
- sostenute nel periodo di eleggibilità, ovvero a partire dalla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese tecniche di cui al paragrafo 2.6, lettera d);
- contabilizzate in conformità alle disposizioni di L. e ai principi contabili;
- riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Si precisa che il mantenimento degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa sarà verificato a conclusione del progetto ammesso al beneficio.

Per tutti i dettagli relativi alle spese, alla loro ammissibilità e alle modalità di pagamento e rendicontazione, si rimanda alla “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27” che sarà disponibile sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.7 Tipologia di agevolazione - Regime e intensità di aiuto

L’agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell’investimento e risulta così suddivisa:

Nel caso di Micro e Piccole Imprese:

- **finanziamento** pari almeno al 70% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
- **contributo a fondo perduto** fino ad un massimo del 30% del valore del progetto in termini di spese ammissibili.

Le percentuali per le imprese la cui sede destinataria dell’investimento sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette “aree 107.3.c”²⁰ sono le seguenti:

- **finanziamento** pari almeno al 65% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
- **contributo a fondo perduto** fino ad un massimo del 35% del valore del progetto in termini di costi ammissibili

Nel caso di Medie Imprese:

- **finanziamento** pari almeno all’80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
- **contributo a fondo perduto**, fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Le percentuali per le imprese la cui sede destinataria dell’investimento sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette “aree 107.3.c”²¹ sono le seguenti:

²⁰ I comuni situati nelle aree 107.3.c sono disponibili all’indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/carta-nazionale-degli-aiuti-finalita-regionale-2022-2027>.

²¹ vedi nota precedente

- **finanziamento** pari almeno al 75% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
- **contributo a fondo perduto**, fino ad un massimo del 25% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Nel caso di Grandi Imprese (GI):

- **finanziamento** pari almeno al 90% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
- **contributo a fondo perduto** fino ad un massimo del 10% del valore del progetto in termini di costi ammissibili

Le percentuali per le imprese la cui sede destinataria dell'investimento sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette "aree 107.3.c"²² sono le seguenti:

- **finanziamento** pari almeno al 85% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, nei limiti della dimensione del progetto di cui al paragrafo 2.3, erogato per il 70% con risorse a valere sul FESR e per la quota restante (pari ad almeno al 30%) da fondi bancari;
- **contributo a fondo perduto** fino ad un massimo del 15% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

La quantificazione dell'aiuto concedibile al destinatario finale è operata all'atto della concessione da Finpiemonte :

- per la parte di finanziamento, la quantificazione avviene attraverso "l'Equivalente Sovvenzione Lordo"²³ (ESL), che esprime il valore dell'aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato;
- per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l'importo concesso.

L'ESL ricavato per il finanziamento sommato al contributo a fondo perduto determina il valore dell'aiuto che deve essere considerato per la verifica del rispetto delle rispettive soglie a seconda della tipologia di aiuto utilizzata.

L'aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 – artt. 38, 39, 40 e 41 deve rispettare le intensità indicate nella tabella seguente:

Azione 2.II.i.2 Efficientamento energetico nelle imprese	Tipologia di intervento	Reg. (UE) 651/2014 Art. applicabile	Intensità massima dell'aiuto		
			Micro e Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
	a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento come da Allegato 2 della Direttiva 2012/27/UE, qualificati CAR da parte del GSE;	Art. 40	65%	55%	45%
	b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia;	Art. 38	50%	40%	30%
	c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese;	Art. 38	50%	40%	30%

²² vedi nota precedente.

²³ L'ESL misura l'effettiva entità dell'aiuto, convertendo tutte le agevolazioni diverse da una sovvenzione diretta in denaro (ovvero un contributo a fondo perduto) in un equivalente sovvenzione. Per ulteriori dettagli vedere l'Allegato 2.

	d) installazione di sistemi di <i>building automation</i> connessi agli interventi di efficientamento;	Art. 38	50%	40%	30%
	e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti).	Art. 38	50%	40%	30%

Azione 2.II.ii.2 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese	Tipologia di intervento	Reg. (UE) 651/2014 Art. applicabile	Intensità massima dell'aiuto		
		Art.41.6 lett. c)	Micro e Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
	a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili;	Art. 41	50%	40%	30%
	b) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare - fotovoltaica;	Art. 41	50%	40%	30%
	c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa;	Art. 41	50%	40%	30%
	d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile;	Art. 41	50%	40%	30%
	e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta di media e piccola taglia.	Art. 41	50%	40%	30%

Il calcolo dell'aiuto massimo concedibile viene effettuato moltiplicando:

- le percentuali riportate nella suddetta tabella;
- i costi supplementari così come determinati sulla base di quanto indicato agli artt. del Reg. (UE) n. 651/2014 citati nella suddetta tabella. In linea generale, i costi supplementari sono calcolati rispetto al costo di impianti convenzionali o di analoghi investimenti che consentano però una minore efficienza energetica e che verosimilmente sarebbero stati realizzati senza aiuto.

Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia di aiuto scelta verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

a) cumulo con fondi europei sulla stessa spesa prevista dal Bando: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di erogazione di agevolazione;

b) cumulo di fondi europei su spese ammissibili diverse da quelle previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo

strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché le altre agevolazioni siano concesse per costi ammissibili diversi da quelli cofinanziati dal presente Bando;

c) cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO;

d) cumulo sulle stesse spese previste dal Bando con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:

- alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 o
- ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
- alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione.

e) cumulo sulle stesse spese con aiuti "de minimis" con costi individuabili: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse spese entro l'intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 per quelle spese.

f) cumulo sulle stesse spese con aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" con costi non individuabili: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 ed eventuali aiuti "de minimis" per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5 punto 3 del D. Lgs. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza del 7/12/2022. Di conseguenza le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte.

Per ogni Azione è necessario presentare una specifica domanda. La presentazione della domanda sull'Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese può avvenire solo se, come meglio specificato al paragrafo 1.2, è già stata presentata una domanda sulla Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese, oppure se è già realizzato e si è già ottenuto positivo esito alla rendicontazione di un intervento di efficientamento energetico con la programmazione POR FESR 2014-2020 – Asse IV Azione IV.4b.2.1.

Le domande dovranno essere presentate a partire **dalle ore 9 del giorno 30/03/2023 e fino alle ore 12 del giorno 29/09/2023**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>.

Con riferimento a ciascuna Azione, lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla suddetta data, nel caso in cui la dotazione di ciascuna Azione risulti esaurita/in fase di esaurimento. Tutte le domande presentate verranno comunque istruite.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico²⁴ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente con un sistema idoneo²⁵ da parte del legale rappresentante o da un soggetto interno all'impresa dotato di idonei poteri di firma e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

²⁴ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

²⁵ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

1. Diagnosi energetica eseguita secondo le specifiche del D. Lgs. 102/2014 e secondo la NORMA UNI CEI EN 16247; in riferimento agli interventi di efficientamento degli edifici, la diagnosi energetica può essere riferita soltanto alla parte 2 della norma citata. La diagnosi deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella diagnosi (ad esempio nel relativo frontespizio); la diagnosi energetica deve fare riferimento ai dati di consumo dei due anni precedenti alla presentazione della domanda.
2. Relazione tecnico – economica da realizzare seguendo quanto previsto all'Allegato 5 del Bando. La Relazione deve essere sottoscritta con firma digitale, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia; gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati nella relazione (ad esempio nel relativo frontespizio). La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte.
3. Elaborati grafici supportati da elementi dimensionali e di calcolo, tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento. Gli elaborati grafici devono obbligatoriamente essere sottoscritti con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati negli elaborati grafici (ad esempio nel relativo testalino).
4. Fotografie in numero adeguato ad una migliore comprensione dell'intervento.
5. Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al paragrafo 2.6.; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'iva applicata.
6. Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte, secondo il modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it; per ottenere tale lettera, il destinatario finale deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al destinatario finale o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca.
7. SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia delle autorizzazioni²⁶ alla realizzazione dell'intervento.
8. SOLO nel caso di nuovi cogeneratori: comunicazione del GSE di valutazione preliminare (preventivo) per unità cogenerative non ancora in esercizio²⁷, finalizzata al riconoscimento del funzionamento "cogenerativo ad alto rendimento" (CAR) ai sensi del D.M. 5/09/2011.
9. SOLO nel caso di interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica: richiesta di allaccio alla rete elettrica.
10. SOLO se il caso lo richiede preventivi dell'eventuale impianto/installazione tradizionale necessario per il calcolo dei costi supplementari di investimento (come meglio specificato nell'Allegato 5 "schema RTE").
11. SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all'impresa dotato di idonei poteri di firma: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il

²⁶ Per "autorizzazione" si intende un procedimento in base al quale la P.A. effettua opportune valutazioni sull'intervento da realizzare e rilascia uno specifico provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i Permessi di Costruire e le Valutazioni di Impatto Ambientale. NON rientrano nella categoria delle autorizzazioni (e quindi NON devono essere già state presentate prima della presentazione della domanda di agevolazione) le pratiche amministrative come ad esempio CILA o SCIA.

²⁷ Si ricorda che le richieste di valutazione preliminare possono essere presentate al GSE in qualsiasi periodo dell'anno.

delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa²⁸ dal delegante.

I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo²⁹. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- a) annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso il Destinatario finale;
- b) indicazione del numero della marca da bollo (nella sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda);
- c) dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda).

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate non ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2023" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR, in data 07/12/22³⁰ per l'azione Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese e per l' Azione 2.II.ii.2 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese.

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica (valide per entrambe le Azioni):

AMMISSIBILITA' FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal Bando.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale.
- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060.
- Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando (requisiti di progetto):
 - localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del Bando;

²⁸ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

²⁹ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e , è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

³⁰ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27-7-dicembre-2022>

- tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal Bando e con le scadenze del PR;
- compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal Bando o da normativa nazionale o unionale.
- Esistenza della valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16/09/2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente).
- Rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA31.
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)³².

VALUTAZIONE

- Idoneità tecnica del potenziale beneficiario.
- Qualità tecnico-scientifica del progetto:
 - qualità della relazione tecnico-economica e della diagnosi energetica;
 - qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi).
- Rilevanza degli impatti ambientali positivi:
 - ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura;
 - rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti.
- Potenziamento utilizzo FER e conseguente riduzione emissioni (solo per l'Azione fonti rinnovabili).
- Miglioramento dell'efficienza energetica.
- Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato:
 - rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici;
 - rapporto tra produzione e costi energetici ante e post.
- Qualità economico finanziaria del progetto in termini di:
 - miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto;
 - pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del Bando.

PREMIALITA'

Viste le specificità del Bando e dato atto che una maggiorazione importante del contributo è stabilita a livello di dimensione d'impresa e di area di riferimento (cfr. paragrafo 2.7 – Tipologia di agevolazione – Regime e intensità di aiuto), si ritiene di applicare i seguenti criteri di premialità:

- Localizzazione delle imprese o delle unità locali coinvolte nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con Decisione C (2022) 1545 finale del 18/03/2022.
- Progetto presentato da micro e piccole imprese.

³¹ <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>

³² <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>

I criteri di dettaglio sono specificati all'Allegato 4. **Il punteggio minimo ai fini dell'ammissione all'agevolazione è 20 punti.**

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte, esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Reg. interno approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al destinatario finale della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto dell'agevolazione.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria. Si ricorda che l'istruttoria finalizzata ad accertare la capacità di rimborso dell'intero finanziamento da parte del beneficiario è svolta dalla banca convenzionata scelta da questi. Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua le proprie analisi e si confronta con la banca stessa.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l'esito al destinatario finale, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al paragrafo 3.2, Finpiemonte:

- a) accerta che il Destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia³³ (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il Destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c) verifica che la sede di realizzazione del progetto sia ubicata e operativa sul territorio piemontese, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda;
- d) verifica che il Destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
- f) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso del requisito di cui alla lettera c, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione, tuttavia l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla trasmissione della documentazione attestante l'attivazione e l'operatività in Piemonte della sede di realizzazione del progetto che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa.

³³ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

ATTENZIONE: la concessione dell'agevolazione a valere sull'Azione dedicata alla promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili è subordinata alla concessione dell'agevolazione a valere sull'Azione dedicata all'efficienza energetica fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.2.

Il **finanziamento** a tasso agevolato viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal Destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali a quote capitali costanti posticipate³⁴ e avrà la durata di:

- a) 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
- b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;
- c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.

Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell'impresa, che potrà comunque scegliere l'opzione a).

Il **contributo** sarà erogato a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile da Finpiemonte. In caso di revoca parziale dell'agevolazione di cui paragrafo 5.2, la quota residua spettante verrà erogata solo ad avvenuta restituzione della quota non spettante del finanziamento.

Per i dettagli sulle modalità di rendicontazione fare riferimento al successivo paragrafo 3.4.

3.4 Come rendicontare le spese

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto trasmettendo a Finpiemonte, attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>, i seguenti documenti:

- dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27" che sarà resa disponibile sulle pagine web del portale di Finpiemonte dedicate al Bando; si ricorda che le fatture o la documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al destinatario finale e devono riportare la seguente dicitura:
 - PR FESR 21-27 - Azione II.2i.2., se la spesa è riferita a un progetto di efficientamento energetico;
 - PR FESR 21-27 - Azione II.2ii.2, se la spesa è riferita a un progetto sulle fonti rinnovabili
- relazione tecnica finale, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte;
- eventuale documentazione specifica, come il Riconoscimento CAR del GSE ed eventuali ulteriori Autorizzazioni ove prescritto in fase di ammissione.

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del Bando della "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-27" e la conformità tecnica dell'intervento.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal destinatario finale non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

³⁴ Per maggiori informazioni fare riferimento alla Convenzione Quadro per la gestione di finanziamenti agevolati stipulata da Finpiemonte con gli istituti di credito cofinanziatori.

3.5 Proroghe e variazioni

I progetti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione così come sono stati ammessi dal Comitato Tecnico, pertanto non sono ammesse proroghe oltre tale termine e variazioni, salvo il caso in cui venga dimostrato un ritardo nelle forniture o si verifichino eventi non imputabili alla volontà del beneficiario. Tali richieste devono essere comunicate tempestivamente utilizzando i moduli standard disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione e verranno valutate da Finpiemonte tramite il Comitato Tecnico di Valutazione.

3.5.1 Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca dell'agevolazione. In ogni caso nei limiti dell'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Destinatario finale	dalle ore 9 del giorno 30/03/2023 e fino alle ore 12 del giorno 29/09/2023
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e Comitato di Valutazione	Entro 80 giorni dalla presentazione della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro la tempistica indicata nella lettera di autorizzazione di Finpiemonte alla Banca
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (massimo 24 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Soggetto richiedente	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché di Finpiemonte, operante in qualità di Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario nell'ambito del presente Bando, di effettuare controlli documentali e in loco, in ogni fase dell'attività, sia in itinere sia successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal Destinatario finale. Maggiori dettagli saranno resi disponibili a cura dell'Autorità di Gestione del PR FESR.

Parimenti la Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/1060 può svolgere - con le modalità indicate nel medesimo art. - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060), di Finpiemonte, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza, a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata dal POR FESR ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e a metterla a disposizione degli organi suddetti.

Il destinatario finale è tenuto, inoltre a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, di riduzione delle emissioni inquinanti e/o climalteranti e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il Destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso - con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte.;
- b) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- f) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
- g) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR 2021/2027 del Piemonte;
- h) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il Destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle attività conoscitive e di monitoraggio che la Regione Piemonte avvierà al fine di verificare l'effettivo

livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunto, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;

- i) rispettare il divieto di cumulo di cui al paragrafo 2.8 del Bando;
- j) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale;
- k) costituire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte - una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente all'erogazione del finanziamento. Tale requisito dovrà essere confermato mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automatica della concessione;
- l) consentire i controlli previsti al paragrafo 4 del Bando, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- n) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida alla Rendicontazione dei costi ammissibili PR 21-27";
- o) assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della L. 124 del 4/08/2017. In particolare, per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente Bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato;
- p) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al paragrafo 6 del Bando (Conservazione della documentazione).

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) venga accertata l'assenza originaria o perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 del Bando di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al paragrafo 3.2 del Bando prima della rendicontazione dell'operazione. L'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) il destinatario finale non rispetti gli obblighi previsti dal paragrafo 5.1 del Bando, dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- c) il destinatario finale presenti dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- d) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione (salvo i casi di deroga preventivamente autorizzati da Finpiemonte), ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- e) la banca cofinanziatrice revochi il finanziamento di cui al paragrafo 3.3 del Bando. In questo caso la revoca riguarderà esclusivamente il finanziamento;
- f) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;

- g) ai sensi della L. n. 96 del 2018, il destinatario finale, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell'intervento fuori dall'Italia o da altro stato membro dell'UE. Al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
- h) le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del Bando;
- i) il destinatario finale ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente Bando.

Qualora vengano accertate cause di revoca totale dell'agevolazione concessa per il progetto di efficientamento energetico, dovrà essere revocata anche l'eventuale agevolazione concessa per il progetto sulle fonti rinnovabili.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo del prestito agevolato (quota pubblica), maggiorato degli interessi. Gli interessi non sono dovuti nel caso di revoca conseguente a revoca bancaria del finanziamento di cui alla precedente lettera E;
- dell'ammontare del contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02³⁵ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione³⁶ come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, il Destinatario finale sarà tenuto alla restituzione:

- della quota del prestito agevolato (quota pubblica) indebitamente percepita, maggiorata degli interessi;
- della quota del contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi;

Gli interessi sono calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca, tenendo conto, nel caso del finanziamento, della progressiva restituzione secondo il piano di ammortamento *in bonis*. Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso sopra indicato, stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa previsti agli artt. 5-6 del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, in L. 96/2018, l'importo del beneficio da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 123.

³⁵ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

³⁶ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del Destinatario finale.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del Destinatario finale e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

5.3 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L. regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L. regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza indicati al paragrafo 5.1 lett. o) del presente Bando - prescritti dall'art. 1, commi 125-128 della L. 124 del 4/8/2017 (come da ultimo modificata dall'art. 35 D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 e salve successive modifiche e integrazioni) -, si applica la sanzione prevista al comma 125-ter dell'art. 1 L. 124/2017.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Bando (Visibilità, trasparenza e comunicazione) - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive - potrà comportare, per il Destinatario finale, la riduzione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, tenuto conto del principio di proporzionalità.

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente Bando ("Revoca dell'agevolazione").

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Destinatario finale deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale³⁷, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il Destinatario finale deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

³⁷ D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il Destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal Bando;
- 4) per investimenti superiori a 500 mila euro: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060³⁸.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente art. - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive - potrà comportare, per il Destinatario finale, una sanzione nella misura indicata al paragrafo 5.5 del presente Bando "Sanzioni amministrative".

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. 14/10/2014 n. 14 il responsabile del procedimento è:

- per Regione Piemonte il responsabile pro tempore del Settore Sviluppo energetico sostenibile della Direzione Ambiente Energia e Territorio per il procedimento di costituzione e gestione dello strumento finanziario; il responsabile pro tempore del Settore Monitoraggio, Valutazione, Controlli e Comunicazione della Direzione Ambiente, Energia e Territorio per il procedimento di controllo di I livello nell'ambito delle attività di costituzione e gestione dello strumento finanziario;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" per il procedimento di concessione delle agevolazioni (finanziamento e contributo) e il responsabile pro tempore dell'Area "Controlli" per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Per chiarimenti di natura tecnica la richiesta va presentata mediante la casella di posta: incentivi.energia@regione.piemonte.it indicando in oggetto "PR FESR 21-27 Bando " Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese".

³⁸ <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

ALLEGATO 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione regionale e Finpiemonte garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "G.D.P.R."), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs.10/08/2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di agevolazione in risposta al presente Bando sarà effettuato esclusivamente per le finalità richiamate nello stesso e per ragioni in ordine alla comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge anche ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DATI

Persone fisiche (l'interessato)

Sono da intendersi destinatari dell'informativa specifica, in qualità di interessati, i legali rappresentanti ed i soggetti delegati dei destinatari finali previsti al paragrafo 2.1. del Bando.

Regione Piemonte (Titolare del trattamento)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al G.D.P.R.), come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al Bando nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e la relativa informativa è riportata di seguito al punto "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679".

Finpiemonte (Responsabile esterno del trattamento)

Finpiemonte è individuata in qualità di Responsabile (esterno) a trattare dati personali per conto della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile, in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 recante "L.R.26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e della D.G.R. 33-5720 del 30/09/2022 recante "L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.".

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Bando. In caso di danni derivanti dal trattamento, Finpiemonte, in qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Finpiemonte, quale responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, paragrafo 4 del G.D.P.R.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679

I dati personali forniti per la partecipazione al presente Bando saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito G.D.P.R.. In particolare l'art. 13 prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza garantendo i suoi diritti.

I dati personali che possono essere oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento, forniti attraverso i moduli di candidatura sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento.

I dati personali comunicati verranno trattati esclusivamente per le finalità di trattamento dichiarati nel presente Bando istituito ai sensi della L.R. n. 43/2000, coerentemente con le necessità del Titolare.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto.

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati (Responsabili esterni del trattamento) individuati dal Titolare del trattamento o da soggetti individuati dal responsabile esterno del trattamento autorizzati ed istruiti in tal senso, ex art. 29 G.D.P.R., adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati saranno comunicati alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente Bando istituito ai sensi della L.R. n. 43/2000, ivi comprese quelle inerenti ai controlli documentali e/o alle ispezioni disposti per acclarare l'eventuale indebita percezione dell'agevolazione erogata.

I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni così come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D. Lgs. 33/2013) o altre tipologie d'accesso riconosciute dall'ordinamento, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 L. 241/1990);
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Sviluppo energetico sostenibile.

I Responsabili (esterni) del trattamento sono Finpiemonte e CSI Piemonte.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi ai Titolari, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o ai Responsabili del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 2 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i Destinatari finali:

“effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 651/2014, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

“avvio dei lavori”: con riferimento all’art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, ad esempio, prima dell’invio della stessa:

- l’impresa non ha stipulato contratti, inclusi emissioni di ordini, conferme d’ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante per i beni che compongono l’investimento;
- l’impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l’investimento.

L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la progettazione quali ad esempio la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Non rappresentano “avvio dei lavori” i permessi/autorizzazioni previamente ottenuti dal richiedente da parte degli organismi preposti quali ad esempio, il riconoscimento preliminare di funzionamento CAR da parte del GSE, il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento di V.I.A. ex art. 5 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. da parte della Provincia / Comune competente, il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni storici artistici del Piemonte, ecc..

In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

“cogenerazione ad alto rendimento”: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all’articolo 2, punto 34, della Dir. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012 sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 2 “Definizioni”, punto 107 e art. 40 “Aiuti agli investimenti a favore della CAR”);

“conclusione dell’intervento”: data, riportata nel certificato di regolare esecuzione, in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell’intervento soggetto ad agevolazione oppure data dell’ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto;

“impresa e definizione di PMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annuie) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate all'impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l'utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

“impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014):

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Dir. 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Dir. 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“efficienza energetica”: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2 “Definizioni”, punto 103);

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”: l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (Reg. (UE) n. 651/2014 art. 2, punto 22).

Si tratta dell’equivalente teorico in termini di sovvenzione di un’agevolazione effettivamente erogata sotto un’altra forma (finanziamento, garanzia gratuita, ecc.). Il meccanismo dell’ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l’entità effettiva dell’aiuto e renderle confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l’ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato. Normalmente l’ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio :

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000

B. Importo del finanziamento: € 300.000

C. Durata del finanziamento: 1 anno

D. Tasso agevolato: 3%

E. Tasso di mercato 5%

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = € 9.000$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = € 15.000$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = 6.000$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = 2\%$

“Unità locale”

Attiva: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

Produttiva: è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

ALLEGATO 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022** - Approvazione del programma "PR Piemonte FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT16RFPR014.
- **Regolamento (UE) 2021/1060** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- **Regolamento (UE) 2021/1058** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
- **Regolamento (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26/06/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14/06/2017 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 156 del 20/06/2017), modificato dal Regolamento (UE) 2020/9721 della Commissione, del 2/07/2020 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 215 del 07/07/2020), modificato dal Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione, del 15/03/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 89 del 16/03/2021), modificato dal Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23/07/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E. L. 270 del 29/07/2021) e s.m.i..
- **Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022** che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- **Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022**, che approva il programma "PR Piemonte FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT16RFPR014.

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- **Regio Decreto 16/03/1942, n. 267** - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- **L. 7/08/1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- **D. Lgs. 8/07/1999, n. 270** - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- **D. Lgs. 31/03/1998, n. 123** - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- **D.lgs. 8/11/2021, n. 199** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- **D.P.R. 28/12/2000, n. 445** - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i..
- **D.L. 24/01/2012, n. 1** (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27, dedicato al rating di legalità per le imprese.
- **L. 27/01/2012, n. 3** - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- **D. Lgs. 10/08/2018 n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
- **D. Lgs. 12/01/2019, n. 14** - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155) e s.m.i..
- **D. Lgs. 30.05.2008, n. 115** - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- **D. Lgs. 4.07.2014, n. 102** - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- **D. Lgs. 31.05. 2017 n. 115** - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i." (GU n. 175 del 28 luglio 2017.

Atti normativi ed amministrativi regionali

- **L.R. del 11.03.2015, n. 3 e s.m.i.** - Disposizioni regionali in materia di semplificazione.
- **L.R. del 14/10/2014, n. 14** - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di **semplificazione**.
- **L.R. 7 aprile 2000, n. 43** Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
- **D.G.R. n. 200 – 5472 del 15/03/ 2022** - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR).
- **D.G.R. n. 41-5898 del 28/10/2022** - Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR 2021/2027.

- **D.G.R. n. 42 – 5899 del 28/10/2022** - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027.
- **D.G.R. n. 23-6316 del 22/12/2022** - Programma Regionale FESR 2021/2027, Priorità II - Transizione ecologica e resilienza – Obiettivo specifico 2.1 e Obiettivo specifico 2.2.. Approvazione delle schede tecniche di misura relative alle azioni II.2i.2 “Efficientamento energetico nelle imprese” e II.2ii.2 “Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”.
- **D.C.R. n. 364 - 6854 del 25/03/2019** - Approvazione del Piano Regionale di qualità dell’aria ai sensi della L.R. n.43 del 3/04/2000.
- **D.G.R. 1 luglio 2022, n. 12-5285** Approvazione, in attuazione della D.G.R. n. 10-2917 del 26 febbraio 2021, della Strategia regionale sull’Idrogeno ed istituzione del “Team Idrogeno”, deputato alla gestione della governance orizzontale.
- **D.G.R. n. 2-5313 del 8/07/2022**, D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1-2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte.

ALLEGATO 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO

1 VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni nel rispetto di quanto contenuto nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte nella seduta del 07 /12/ 2022¹ e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

La metodologia individua alcuni criteri di valutazione, cui viene assegnato un punteggio in base ad una specifica caratteristica del progetto, come indicato nella tabella di seguito riportata. Il punteggio massimo complessivo ottenibile per la fase di valutazione è pari a **66 punti** per ogni Azione.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione ogni domanda dovrà ottenere, per la fase di valutazione, un punteggio complessivo pari ad almeno 20 punti.

Laddove la valutazione è "insufficiente", saranno chieste integrazioni.

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO EFFICIENZA	PUNTEGGIO RINNOVABILI
1	Idoneità tecnica del potenziale beneficiario	0 ÷ 3	0 ÷ 3
2	Qualità tecnico- scientifica del progetto: A. qualità della relazione tecnico-economica e della diagnosi energetica B. qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)	0 ÷ 32	0 ÷ 32
3	Rilevanza degli impatti ambientali positivi: A. ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura B. rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti	0 ÷ 20	0 ÷ 20
4	Miglioramento dell'efficienza energetica	0 ÷ 3	0 ÷ 2
5	Potenziamento utilizzo FER e conseguente riduzione emissioni (<u>solo per l'Azione RINNOVABILI</u>)		0 ÷ 1
6	Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato: A. rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici B. rapporto tra produzione e costi energetici ante e post	0 ÷ 5	0 ÷ 5
7	Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: A. miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto B. pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando	0 ÷ 3	0 ÷ 3
TOTALE		0 ÷ 66	0 ÷ 66

¹ I criteri sono pubblicati al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/punto_5odg_criteri_di_selezione.pdf

2 DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CRITERI

1. Idoneità tecnica del potenziale beneficiario

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e relativi allegati valutando se il proponente risulta avere nominato l'Energy Manager e/o se ha adottato un sistema di certificazione ISO 50.001.

Il proponente risulta avere nominato l'Energy Manager? [vedi par. B.2.1 del modulo di domanda]	0 se NO, 1 se SI
ISO 50.001	0 se NO, 2 se SI

2. Qualità tecnico- scientifica del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nella Relazione Tecnica Economica (RTE) e nella Diagnosi Energetica (D.E.) allegate al Modulo di domanda e alla qualità, completezza e livello di approfondimento nella stesura di detti documenti, rispettando le tracce di facsimile e/o modelli previsti dalla normativa vigente; inoltre verrà valutata la congruità, dettaglio e descrizione dei costi forniti all'interno del piano di spesa in relazione agli interventi previsti dal progetto.

Qualità della diagnosi energetica	
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono:	
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico; ai fini dell'ammissione al Bando i dati si riferiscono ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda;	0: insufficiente; 1: sufficiente; 2: buono.
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;	0: insufficiente; 1: sufficiente; 2: buono.
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;	0: insufficiente; 1: sufficiente; 2: buono.
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;	0: insufficiente; 1: sufficiente; 2: buono.
e) gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.	0: insufficiente; 1: sufficiente; 2: buono.
Qualità della Relazione tecnico-economica e degli elaborati progettuali allegati	
a) la RTE è coerente con la D.E, quindi l'intervento è ben giustificato;	0: insufficiente; 2: sufficiente; 4: buono.
b) i calcoli eseguiti per calcolare i risparmi sono riportati in forma esplicita e sono corretti;	0: insufficiente; 2: sufficiente; 4: buono.
c) le planimetrie e gli altri elaborati grafici presentati consentono l'ottimale comprensione dello stato di fatto e di progetto;	0: insufficiente; 2: sufficiente; 4: buono.
d) la RTE descrive in modo chiaro e approfondito come il progetto ha previsto le migliori soluzioni in totale coerenza con il rispetto del principio DNSH e la VAS, con l'immunizzazione degli effetti del cambiamento climatico e con eventuali prescrizioni autorizzative;	0: insufficiente; 2: sufficiente; 4: buono.

Qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi)	
a) le descrizioni indicate sui preventivi sono coerenti con il progetto e sufficientemente dettagliate;	0: insufficiente; 1: sufficiente; 2: buono.
b) i costi sono ragionevoli e appaiono in linea con il mercato.	0: insufficiente; 2: sufficiente; 4: buono.

3. Rilevanza degli impatti ambientali positivi

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in merito al risparmio di energia primaria garantito con gli interventi previsti a progetto, rispetto alla situazione ex-ante. Il punteggio sarà proporzionale alla percentuale di risparmio garantita.

Azione EFFICIENZA:

Ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura: kWh di energia primaria risparmiata (% rispetto alla situazione ANTE, limitatamente alla linea di produzione/edificio oggetto dell'intervento).		fino al 10%: 0; tra 11% e 50%: 1; oltre 51%: 2
Rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti:		
Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di NOx/anno (secondo foglio di calcolo)		fino al 10%: 0; tra 11% e 50%: 2; oltre 51%: 4
Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di PM10/anno (secondo foglio di calcolo)		fino al 10%: 0; tra 11% e 50%: 2; oltre 51%: 4
Azione II.2i.2_Linea (a)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,5 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2i.2_Linea (b)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,3 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2i.2_Linea (c)	Risparmio di emissioni pari almeno a 0,02kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2i.2_Linea (c), alberghi	Risparmio di emissioni pari almeno a 0,01kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2i.2_Linea (c), commercio	Risparmio di emissioni pari almeno a 0,1kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2i.2_Linea (d)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,3 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2i.2_Linea (e)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,15 kg CO2 per euro investito rispetto alla produzione con tecnologia standard	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2

Azione RINNOVABILI:

Ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura: kWh di energia primaria risparmiata (% rispetto alla situazione ANTE, limitatamente alla linea di produzione/edificio oggetto dell'intervento).		fino al 10%: 0; tra 11% e 50%: 1; oltre 51%: 2
Rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni inquinanti / climalteranti:		

Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di NOx/anno (secondo foglio di calcolo)		fino al 10%: 0; tra 11% e 50%: 2; oltre 51%: 4
Riduzione di emissioni inquinanti in termini di kg di PM10/anno (secondo foglio di calcolo)		fino al 10%: 0; tra 11% e 50%: 2; oltre 51%: 4
Azione II.2.ii.2_Linea (a)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,2 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2.ii.2_Linea (b)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,2 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2.ii.2_Linea (c)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,2 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2.ii.2_Linea (d)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,2 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2
Azione II.2.ii.2_Linea (e)	Risparmio di emissioni almeno pari a 0,10 kg CO2 per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2

4. Miglioramento dell'efficienza energetica

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda, nella D.E. e nella RTE in merito al miglioramento dell'efficienza energetica previsti dal progetto e coerenti con la misura, relativamente al risparmio di energia primaria in rapporto alla produzione ante e post intervento.

Risparmio in kWh di energia primaria in rapporto alla produzione ANTE, a seguito dell'intervento [(kWhante-kWhpost) / kgprodotto, numero pezzi, ecc.]		fino al 10%: 0; tra 10% e 50%: 1; oltre 50%: 2
SOLO per Azione II.2i.2	Risparmio di energia primaria risparmiata in valore uguale o superiore a 1 kWh per euro investito	0: mero rispetto del requisito; tra 1 e 2 volte*requisito: 1; oltre 2*requisito: 2

5. Potenziamento utilizzo FER e conseguente riduzione emissioni (SOLO PER AZIONE RINNOVABILI)

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda relativamente al potenziamento/implementazione di sistemi FER precedentemente installati, oltre che la nuova installazione di dette tecnologie con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni energetici destinati all'autoconsumo delle attività del destinatario finale.

Aumento della potenza installata per la produzione di energia rinnovabile rispetto alla situazione ANTE.	<100%: 0; 100%: 1
--	-------------------

6. Valutazione dell'efficacia dell'investimento finanziato

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto riportato dal proponente nel modulo di domanda e relativi allegati in merito a rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici conseguenti l'attuazione delle opere previste dal progetto oltre che al rapporto tra produzione e costi energetici ante, unitamente ai costi ammissibili che rientrino nel range tra minimo e massimo previsto dal bando per ciascuna azione.

Rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi energetici, limitatamente alla linea di produzione/edificio su cui si interviene [€investito/(kWhante-kWhpost)]	risparmio fino al 10%: 0; tra 10% e 50%: 1; oltre 50%: 2
Rapporto tra produzione e costi energetici ante e post [kgprodotto,numero pezzi, ecc.]/(kWhante-kWhpost)	risparmio fino al 10%: 0; tra 10% e 50%: 1; oltre 50%: 2
A seguito dell'istruttoria, i costi ammissibili risultano almeno pari a 80.000 Euro (per i richiedenti PMI) o almeno pari a 500.000 Euro (per i richiedenti GI)?	0: non ammissibile; 1: ammissibile

7. Qualità economico finanziaria del progetto

Ai fini della valutazione del criterio, si prenderà in considerazione quanto indicato nel modulo di domanda e nei relativi allegati in merito al miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto e la pertinenza dei costi rispetto alle disposizioni del bando.

Miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	0 se NO, 1 se SI
Pertinenza dei costi rispetto alle disposizioni del bando	0 se NO, 1 se SI
Congruità dei costi per le opere di adattamento al cambiamento climatico	0 se NO, 1 se SI